

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO

Num. 25 del 09/03/2022 BOLOGNA

Proposta: PPG/2022/27 del 08/03/2022

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PRIMI PROVVEDIMENTI URGENTI PER AVVIARE LE OPERAZIONI DI ACCOGLIENZA, SOCCORSO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE UCRAINA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO D'EMERGENZA NAZIONALE DI CUI ALLA DCM 28 FEBBRAIO 2022. APPROVAZIONE SCHEMI ACCORDO QUADRO E SINGOLO CONTRATTO PER LE STRUTTURE RICETTIVE

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: NICOLINI RITA espresso in data 08/03/2022

Parere di regolarità amministrativa di Merito: NICOLINI RITA espresso in data 08/03/2022

Approvazione Assessore: PRIOLO IRENE

Responsabile del procedimento: Rita Nicolini

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:

- il D. Lgs. n. 112/1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii.;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 *“Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”* e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 recante *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”* e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante *“Codice della protezione civile”*;

DATO ATTO che dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 il territorio dell’Ucraina è stato oggetto di un intervento militare che, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone, in cerca di rifugio, nell’Unione europea;

CONSIDERATA l’urgente necessità di dare soccorso, assistenza ed accoglienza ai cittadini ucraini arrivati nel territorio nazionale;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31.12.2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante *“Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina”*;
- il D.L. 16 del 28 febbraio 2022 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”* che prevede, all’art. 3, l’incremento di 5.000 posti nell’ambito

della rete dei Centri Temporanei di Accoglienza (CAS) e l'attivazione di 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 870 del 02 marzo 2022, recante: *"Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"*;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 872 del 04 marzo 2022, recante: *"Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"* che affida al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, per il tramite delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 873 del 04 marzo 2022, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"*;

DATO ATTO che l'OCDPC n. 872/2022 stabilisce, all'art. 2, comma 1, che i Presidenti delle Regioni, sono nominati Commissari Delegati, e che, in tale veste, debbano, tra l'altro:

- coordinare l'organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina;
- provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone, limitatamente al territorio di competenza;
- assicurare, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture - medesime, nel quadro di distribuzione nazionale dei profughi;

- provvedere all'assistenza sanitaria e all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine;

DATO ATTO, in particolare, che l'OCDPC n. 872/2022, all'art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l'emergenza COVID-19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti attuatori;

DATO ATTO, altresì, che all'art. 4, l'OCDPC n. 872/2022 dispone:

- l'individuazione, da parte dei Commissari Delegati di *"uno o più Soggetti Attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento"*;
- l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o a uno dei Soggetti attuatori da lui individuato;
- la rendicontazione delle spese, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della Protezione civile, da parte dei Soggetti intestatari delle contabilità speciali per le attività svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza medesima;

EVIDENZIATO che i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all'art. 9, dell'OCDPC n. 872/2022, per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza medesima;

CONSIDERATO che è in corso di adozione il decreto del sottoscritto di individuazione dei Servizi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quali Soggetti Attuatori, rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali, ai sensi del richiamato art. 4 dell'OCDPC n. 872/2022, per le attività e gli interventi di protezione civile diretti ad offrire accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in arrivo o già arrivata nel territorio regionale, allo scopo di efficientare al massimo l'intervento operativo sul territorio, assicurando altresì una più incisiva collaborazione con le Prefetture-Ufficio del Governo, competenti per territorio;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 872/2022, i relativi oneri finanziari saranno

assunti, dai Soggetti Attuatori individuati, sul bilancio dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022 e intestata al Presidente, in qualità di Commissario Delegato;

RITENUTO di dovere assicurare, nell'ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime;

PRESO ATTO dei nulla osta pervenuti, per le vie brevi, dalle Associazioni di categoria degli Albergatori dell'Emilia-Romagna: Confindustria, Federalberghi Confcommercio e Confesercenti Assohotel;

RITENUTO necessario approvare lo schema di Accordo Quadro in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

PRECISATO che tale Accordo Quadro sarà sottoscritto dalle citate Associazioni di categoria degli Albergatori dell'Emilia-Romagna e dal Direttore dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in qualità di Soggetto Attuatore, in nome e per conto del sottoscritto Commissario Delegato, e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza;

RITENUTO necessario approvare, altresì, lo Schema di singolo contratto in allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva che ospita le persone provenienti dall'Ucraina, di cui riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio;

PRECISATO che i singoli contratti saranno sottoscritti dai Servizi dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale

e la Protezione Civile, quali Soggetti Attuatori, rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 33/2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- a Deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021"*, ed in particolare il relativo allegato D;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 *"Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"*;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

DATO ATTO dei pareri allegati;

D E C R E T A

1. di assicurare, nell'ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggio ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime;
2. di approvare lo schema di Accordo Quadro in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;
3. di precisare che l'Accordo Quadro sarà sottoscritto dalle citate Associazioni di categoria degli Albergatori dell'Emilia-Romagna e dal Direttore dell'Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in qualità di Soggetto Attuatore, in nome e per conto del sottoscritto Commissario Delegato, e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza;

4. di approvare lo Schema di singolo contratto in allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva che ospita le persone provenienti dall'Ucraina, di cui riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio;
5. di precisare che i singoli contratti saranno sottoscritti dai Servizi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quali Soggetti Attuatori, rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali;
6. di stabilire, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 872/2022, che i relativi oneri finanziari saranno assunti dai Soggetti Attuatori individuati sul bilancio dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022 e intestata al Presidente, in qualità di Commissario Delegato, previa puntuale rendicontazione ai sensi dell'art. 27, del D. Lgs n. 1/2018;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Stefano Bonaccini



Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI
PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA
DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATTO

BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2022

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN

QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO, giusta nomina

O.C.D.P.C. 872 del 04.03.2022. domiciliato per la carica a Bologna in

viale Aldo Moro 52

E

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA, FEDERALBERGHI

CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA, CONFESERCENTI

ASSOHOTEL EMILIA ROMAGNA

PREMESSO:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022 che ha dichiarato

lo **stato di emergenza sino al 31.12.2022** in relazione all'esigenza di

assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul

territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in

atto;

- il D.L. 14 del 25.02.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per

la crisi ucraina";

- il D.L. 16 del 28.02.2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti

per la crisi ucraina";

- l'O.C.D.P.C. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che ha, previsto, in particolare:

- all'art.2, comma 1, lett. b), che i **Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Delegati**, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, **in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo**, soluzioni urgenti di **alloggiamento ed assistenza temporanee**, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
- all'art. 3, comma 4, che **qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati** per l'alloggiamento temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;

- il Decreto del Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegatoche ha nominato quali **Soggetti Attuatori**, ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma1, O.C.D.P.C. 872/2022, sopra richiamata, il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile (più avanti, per brevità, "Agenzia Regionale") nonché, tutti i Responsabili di Servizio e le

Posizioni Organizzative, con delega di funzione dirigenziale, dell'Agenzia Regionale medesima, specificatamente individuati;

RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE INTERESSATE E CONSEGUENTEMENTE DEFINIRE:

- **condizioni uniformi di ospitalità;**

- **una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;**

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

2. Di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture, ai fini dell'attivazione dei percorsi di accoglienza di cui all'Ordinanza 872/2022.

3. Il presente Accordo - quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

4. Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo quadro, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro (il cui schema è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato n.....del.....) i Soggetti attuatori, competenti per territorio, sottoscriveranno un apposito singolo contratto.

5. Per dare esecuzione al presente accordo i Soggetti attuatori territorialmente competenti:

- contattano i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori (Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna) territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di interesse, con classificazione minima "due stelle".

Art 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire, a scelta della persona ospitata, il trattamento di:

- pensione completa (60,00 Euro procapite/giornaliero + IVA)
- pernottamento + prima colazione (35.00 Euro procapite/giornaliero +IVA).

2. Le tariffe, sopra indicate, costituiscono un limite massimo; qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità,

preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.

3. Le tariffe, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.

4. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:

- **l'alloggio** in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;

- **gli ordinari servizi di pulizia ed igiene**, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;

- **il monitoraggio delle presenze**, attraverso l'applicativo "Tempo Reale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente dall'agenzia medesima.

Art. 4 (possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della sottoscrizione del singolo contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo Decreto.

2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 5 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro)

Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 6 (Fatturazione)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, **alla fine di ogni mese**, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, **emette fattura elettronica**, sulla base del prezzario di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.

2. Le fatture devono essere intestate all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con sede a Bologna in Viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373), in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti.

Art. 7 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 8 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario Delegato

.....(firmato digitalmente)

Le Associazioni di Categoria degli albergatori:

Confindustria Emilia Romagna,

.....(firmato digitalmente)

Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna,

.....(firmato digitalmente)

Confesercenti Assohotel Emilia Romagna

.....(firmato digitalmente)



Allegato B

SCHEMA DI SINGOLO CONTRATTO PER DARE ACCOGLIENZA AI
PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA
DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATTO

....., IL GIORNO.....DEL MESE DI DELL'ANNO 2022

**Il Servizio n. ____ dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile, nella persona del suo
Responsabile/sua Posizione Organizzativa con delega di funzioni
dirigenziali, domiciliato per la carica a**

in in qualità di Soggetto Attuatore, competente per
territorio, individuato con Decreto del Commissario
Delegato.....(**più avanti, per brevità, "Soggetto attuatore"**)-

E

Il Sig. nato a
.....ildomiciliato

per la carica in
....., in

qualità di Legale Rappresentante della struttura ricettiva ospitante
denominata con sede in

..... C.F.
..... e P.IVA

in seguito per brevità indicata come "**struttura ricettiva ospitante**"

PREMESSO CHE:

- l'O.C.D.P.C. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni

urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" ha, previsto, in particolare:

- all'art.2, comma 1, lett. b), che i **Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Delegati**, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, **in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo**, soluzioni urgenti di **alloggiamento ed assistenza temporanee**, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
- all'art. 3, comma 4, che **qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati** per l'alloggiamento temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;
- il Decreto del Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato ha nominato in prima istanza quali Soggetti Attuatori, ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma1, O.C.D.P.C. 872/2022, sopra richiamata i Servizi dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

EVIDENZIATO CHE:

- in dataè stato stipulato un Accordo – quadro tra il

Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna, e le Associazioni di categoria Confindustria Emilia-Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna e Confesercenti Asshotel Emilia-Romagna;

- ai sensi di tale Accordo il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire alle persone, il trattamento di: pensione completa (60,00 Euro procapite/giornaliero + IVA); pernottamento + prima colazione (35.00 Euro procapite/giornaliero +IVA). Le tariffe, sopra indicate sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni;

- le tariffe sopra indicate costituiscono un limite massimo; qualora il listino della struttura ricettiva ospitante, in vigore al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito;

- detto Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

Di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture e/o dei Comuni se dalla stesse attivate , ai fini dei percorsi di accoglienza di cui all'Ordinanza 872/2022.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO
SEGUE

Art.1 Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore, e la struttura ricettiva che ospita le persone di cui riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio.

Art. 2 Oneri a carico del gestore della struttura ricettiva ospitante

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire alle persone di cui al precedente art. 1, a discrezione della persona ospitata, il trattamento di:

- pensione completa ad Euro..... procapite/giornaliero + IVA;
- pernottamento + prima colazione ad Euro..... procapite/giornaliero +IVA;

2. Le tariffe, sopra indicate, sono quelle in vigore al momento dell'ospitalità, e comunque non possono essere maggiori della tariffa massima indicata nelle premesse e nell'accordo quadro stipulato, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito.

3. Le tariffe, sopra indicate, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.

4. Detta tariffazione è stata concordata con le Associazioni di categoria ed è stata ritenuta congrua sia dalle stesse che dalle parti del presente contratto.

5. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:

- **l'alloggio** in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
- **gli ordinari servizi di pulizia ed igiene**, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;
- **il monitoraggio delle presenze**, attraverso l'applicativo "Tempo Reale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale (<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/temporeale/>) sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente dall'Agenzia medesima.

Art. 3 (Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della struttura ricettiva, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 s.m.; il Soggetto attuatore provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo Decreto.

2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del presente contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art 4 (Durata ed eventuale modifica del singolo contratto)

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e perde efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

2. E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni, previste

nel presente contratto, previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di fatturazione

1. L'importo del presente contratto è stimato in.....Euro (IVA esclusa) ovvero.....Euro (IVA al 22% inclusa).

2. L'ammontare di quanto effettivamente dovuto, alla struttura ricettiva, sarà calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, delle stesse, presso la struttura nonché del trattamento effettivamente ricevuto dall'ospite.

3. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse alla fine di ogni mese in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso.

4. Ogni singola fattura, in formato elettronico, deve essere intestata **all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con sede a Bologna in viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373).**

5. Ogni fattura, allo scopo di garantire l'effettiva tracciabilità del pagamento, riporta obbligatoriamente:

-il Codice Univoco Ufficio **UFDUC1** che deve essere inserito nell'elemento 1.1.4. "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica;

- **il CIG**che deve essere inserito in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4

(Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it;

-numero di impegnocapitolo U15006 anno finanziario 2022

-la “S” (SPLIT) si precisa che in base al c.d. “split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) l’Amministrazione versa l’IVA direttamente all’Erario e non alla Struttura ricettiva ospitante;

6. Le indicazioni, sopra riportate , devono essere rispettate pena la non accettazione della fattura.

Art. 6 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s’impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d’uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto attuatore nella persona di

.....

Il Legale Rappresentante della Struttura ricettiva ospitante

.....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2022/27

IN FEDE

Rita Nicolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2022/27

IN FEDE

Rita Nicolini